

Att. B

## STATUTO FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA

### ARTICOLO 1 - Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione "Barumini Sistema Cultura", come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale

2. La Fondazione ha sede legale in Barumini viale San Francesco ed esplica le sue finalità nell'ambito della Regione Sardegna. Può stabilire, per funzioni operative, altre sedi.

### ARTICOLO 2 - Finalità


La Fondazione ha le seguenti finalità:

a) tutelare, conservare, valorizzare e gestire, i beni culturali ed artistico monumentali del Comune di Barumini, in modo da promuoverla conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;

b) tutelare, conservare e valorizzare anche altri beni mobili e immobili che non rientrino nel patrimonio di proprietà comunale, ma siano presenti nella Regione Sardegna, facciano parte del patrimonio culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e siano di proprietà di altri soggetti, con cui la Fondazione stipuli un'apposita convenzione per svolgere le sue attività istituzionali.

### ARTICOLO 3 - Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art.
- 2 provvede a svolgere le seguenti attività:
  - la tutela e la conservazione dei beni di cui all'art. 3 del presente statuto, in



collaborazione con gli organismi competenti per materia, provvedendo - ove possibile - a finanziare direttamente gli eventuali lavori e/o opere a tal fine necessari, ovvero occupandosi del reperimento delle risorse necessarie;

- l'ideazione e la realizzazione di progetti di valorizzazione e fruizione dei beni culturali al fine di creare condizioni di sviluppo locale nel territorio comunale;

- l'ideazione e la realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione inerenti i beni culturali del territorio;

- l'ideazione e la realizzazione di eventi, manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa finalizzata a valorizzare la cultura e l'identità locale ;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, *stage*, *master classe* e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;

- l'erogazione di premi e borse di studio;

- la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate;

- il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell'attività svolta;

- ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre organizzazioni non lucrative che ne sostengano le attività presso la collettività, anche sul piano economico.

3. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.



#### ARTICOLO 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- c) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
- d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai c.d. servizi aggiuntivi di accoglienza.

#### ARTICOLO 5 - Patrimonio e Fondo di gestione

1. Il Fondo patrimoniale è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.

2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile :

- a) un originario fondo di dotazione intangibile costituito dal conferimento della proprietà dei locali - quali sede della fondazione - siti nel "Convento Cappuccini" in Viale San Francesco, dal valore stimato di 51.000 euro,

effettuato dal Comune di Barumini nella veste indicata all'art. 8 comma 1 del presente statuto ;

b) i conferimenti effettuati dai Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato o dagli altri Partecipanti, come disciplinati dai successivi articoli 9 e seguenti

c) le donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di Partecipanti

d) gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione

e) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione

3. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d'esercizio:

a) un iniziale conferimento di 25.000 euro effettuato dal Comune di Barumini nella veste indicata all'art. 8 comma 1 del presente statuto;

b) i frutti dell'investimento patrimoniale;

c) i conferimenti effettuati dai Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato o dagli altri Partecipanti, come disciplinati dai successivi articoli 9 e seguenti;

d) i proventi delle attività svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione

e) beni mobili e/o immobili che siano concessi in uso non permanente alla Fondazione

f) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio

g) appositi Fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o



giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione

h) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte

4. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Partecipanti e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve

#### ARTICOLO 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine l'Assemblea Generale approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### ARTICOLO 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato;



- Partecipanti Sostenitori;

- Partecipanti Volontari;

- Partecipanti Dipendenti e Collaboratori.

#### **ARTICOLO 8 - Fondatore Promotore**

E' Fondatore Promotore il Comune di Barumini.

#### **ARTICOLO 9 - Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato**

Possono divenire Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale d'Indirizzo, come disciplinato dal successivo articolo 20 comma 4, le persone fisiche, singole od associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscano al Fondo di Dotazione ed anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale di Indirizzo stesso ai sensi dell'art. 21 comma 2 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 10 - Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Generale di Indirizzo.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **ARTICOLO 11 - Partecipanti Volontari**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche,



single od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Volontario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

#### **ARTICOLO 12 - Partecipanti Dipendenti e Collaboratori**

Possono essere nominati tali i Dipendenti ed i Collaboratori della Fondazione che contribuiscono alla sopravvivenza dell'Ente ed allo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con prestazione gratuita di una giornata di lavoro subordinato ovvero mediante il controvalore economico, determinato dal Consiglio di Indirizzo nella sua consistenza, pari ad una giornata di lavoro subordinato.

#### **ARTICOLO 13 - Partecipazione di soggetti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

#### **ARTICOLO 14 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione**

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo

della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 20 comma 2 del presente Statuto. I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Segretario Generale, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione come pure consultare archivi, nei limiti della privacy, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

#### ARTICOLO 15 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio Generale d'Indirizzo decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato e con il voto favorevole della maggioranza dei membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.



3. I Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con dodici mesi di preavviso.

4. Il Fondatore Promotore Comune di Barumini non può essere escluso dalla Fondazione.

### Articolo 16 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Generale di Indirizzo;
- l'Assemblea Generale;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.



### ARTICOLO 17 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è di diritto il sindaco del Comune di Barumini o suo delegato.

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio Generale di Indirizzo, nell'ambito dei due consiglieri di amministrazione la cui nomina è di competenza dell'Assemblea. Durano entrambi in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione

3. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale di Indirizzo e l'Assemblea Generale, provvede a convocarli fissando



l'ordine del giorno delle riunioni

4. Il Presidente nomina il Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Generale di Indirizzo

5. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente

6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente

#### ARTICOLO 18 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da tre membri. E' Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione.

I rimanenti due membri, e tra questi il Vice Presidente, sono nominati dall'Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio Generale di Indirizzo.

2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tale e in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere di Amministrazione, l'Assemblea Generale deve provvedere a nominare altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino

alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da effettuarsi ad opera dell'Assemblea Generale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo ed entro i trenta giorni successivi al verificarsi della vacanza.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno uno dei due Consiglieri.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri di amministrazione e ai Revisori dei Conti almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

6. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti i Comitati Scientifici, se costituiti ai sensi del successivo articolo 26 e il Segretario Generale.

#### **Articolo 19 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio:

a) delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative e ai programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Generale d'Indirizzo, con l'eventuale

consulenza di singoli esperti o di Comitati Scientifici, costituiti ai sensi dell'art. 26;

b) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) dà criteri e indicazioni in ordine all'eventuale assunzione di personale

f) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione

g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;

h) delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali

i) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

l) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

m) delibera in merito ad eventuali modifiche dello statuto che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale;



n) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio può delegare al Segretario Generale compiti e funzioni rientranti nelle materie di cui al comma precedente alle lettere e), f), g) ed h).

### ARTICOLO 20 - Consiglio Generale di Indirizzo

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre; tutti i componenti del Consiglio sono rinnovabili.


2. Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione e la sua composizione è così articolata:

- fino a 5 membri in rappresentanza del Fondatore Promotore;
- fino a 5 membri in rappresentanza dei Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato;
- fino a 5 membri scelti tra gli altri Partecipanti.

I membri in rappresentanza delle diverse categorie di Partecipanti saranno scelti dai rappresentanti del Fondatore Promotore tra nominativi indicati da ciascun Partecipante entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio d'Indirizzo. Nelle more dell'espletamento della suindicata procedura il Consiglio di Indirizzo potrà operare con i soli membri nominati dal Fondatore Promotore.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, da parte dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti il Fondatore promotore, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del



presente statuto.

3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati. Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Indirizzo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio Generale di Indirizzo si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

4. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata da parte di almeno un terzo dei membri al Presidente.

5. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

**ARTICOLO 21 - Competenze e poteri del Consiglio Generale di Indirizzo**

1. Il Consiglio Generale d'Indirizzo è l'organo preposto a fornire pareri e presentare proposte circa le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e a verificarne i risultati.

2. Al Consiglio Generale di Indirizzo spetta, inoltre, il compito di:

- esprimere il parere sulla nomina del Segretario Generale;
- nominare i Revisori dei Conti;
- conferire la qualifica di Partecipante;
- definire i programmi di attività sulla base degli atti e progetti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare regolamenti inerenti l'organizzazione interna della Fondazione, il suo funzionamento, lo status dei Partecipanti.

#### ARTICOLO 22 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Partecipanti, e dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, deliberando a maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea nomina i due restanti consiglieri di amministrazione, individuando, tra i due, il Vice Presidente, avendo preventivamente consultato in proposito il Consiglio Generale di Indirizzo.

4. L'Assemblea Generale approva il bilancio di previsione (e i relativi stanziamenti) e il bilancio consuntivo, approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

5. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il

metodo del Voto Ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea Generale, secondo le seguenti modalità. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito al Fondatore Promotore e l'ulteriore quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, sempre in proporzione alla contribuzione complessiva al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione. Nel calcolo dei punti/voto ai fini del quorum costitutivo e deliberativo si adotta il metodo di approssimazione alla prima cifra decimale.

6. Per le deliberazioni, l'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L'Assemblea delibera, in prima convocazione secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.

7. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei membri. E' presieduta dal Presidente che provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata.

#### ARTICOLO 23 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previo parere del Consiglio Generale di Indirizzo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto



l'aspetto gestionale ed organizzativo. A tal fine:  
sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l'ordinaria  
amministrazione degli uffici;  
coordina tutte le attività organizzative, logistiche e gestionali;  
su delega del Consiglio di Amministrazione, può stipulare i contratti  
riguardanti il personale;  
svolge ogni altro compito a cui sia stato delegato dal Consiglio di  
Amministrazione.

3. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di  
Amministrazione sull'andamento della Fondazione con particolare riguardo  
all'esecuzione di compiti e funzioni delegate ai sensi del comma 3 del  
precedente articolo 19.

4. La carica di Segretario Generale è retribuita nella misura e con le modalità  
stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 24 - Revisori dei Conti



1. Il Revisore dei Conti ed il membro supplente sono nominati dal Consiglio  
Generale di Indirizzo.

2. Il Revisore dei Conti ed il membro supplente durano in carica cinque anni e  
possono essere confermati.

3. Il Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria,  
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere  
mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

4. Il Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di  
Amministrazione.

#### ARTICOLO 25 - Remunerazione delle cariche



1. Le cariche di Presidente, di Consigliere d'amministrazione e di Revisore dei Conti sono remunerate nella misura fissata dal Consiglio Generale d'Indirizzo.

#### ARTICOLO 26 - Comitati Scientifici

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.

2. I Comitati scientifici sono organi di approfondimento e consulenza relativamente ai campi d'interesse della Fondazione e alle sue prospettive d'azione, nonché ai singoli progetti d'intervento. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento, nonché gli eventuali onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 27 - Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio Generale d'Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'art. 22 comma 4 del presente Statuto.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali rivenienti dal patrimonio e dal fondo di gestione saranno destinati al Fondatore Promotore e ai Partecipanti, in misura proporzionale ai conferimenti effettuati nel tempo di vita della Fondazione.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di

Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

**Articolo 28 - Disposizioni varie, transitorie e finali**

1. Per la prima volta il numero e la nomina delle cariche degli organi della Fondazione vengono indicati nell'atto costitutivo, con determinazione della relativa durata potendo anche differire rispetto a quanto disposto dal presente statuto.

2. All'atto della costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Presidente della Fondazione e da n.2 membri rappresentanti del Comune di Barumini, scelti dalla Giunta Comunale tra soggetti esterni al Consiglio Comunale.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali e alle norme del codice civile, nonché alle altre norme di legge applicabili in materia.

